

Assicurazione multirischio per le imprese

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Impresa Attiva"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese. Il contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed eventi speciali; Furto; Elettronica e Guasti alle macchine; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio ed altri eventi

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni arrecati al fabbricato e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato;

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento), e per i danni verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo).

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni elettrici ed elettronici, allagamenti, danni subiti alle merci in refrigerazione. Inoltre, possono essere acquistate anche le coperture relative al rischio locativo ed al ricorso terzi o locatari.

Sezione Furto

La Società, a seguito di furto e rapina avvenuti nei locali dell'azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ivi inclusi quelli derivanti dai furti commessi dai dipendenti.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti al furto, scippo e rapina subiti durante il trasporto valori, nonché durante la partecipazione a fiere;
- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti a guasti ed atti vandalici;
- ✓ l'Indennizzo per i danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura agli enti all'aperto, nonché aumentare i limiti di risarcimento di alcune coperture sopra indicate, quali il furto subito durante il trasporto valori e durante la partecipazione a fiere.

Sezione Elettronica e Guasti macchine

La Società, a seguito di un qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.
- ✓ indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari adibiti alla produzione industriale, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: apparecchiature ad impiego mobile.

Sezione Responsabilità Civile

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l'assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni da prodotti venduti al consumatore finale.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture R.C.T. e R.C.O. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile estendere la copertura R.C.T. ai danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori e la copertura R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o dalla Magistratura.

Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività d'impresa:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, doloso e per opposizioni contro l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa (Difesa Penale).

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie:

- Difesa Civile;
- Vertenza con i clienti, compreso il recupero crediti nell'ambito dell'Unione Europea, solo se acquistati i moduli Difesa Penale e Difesa Civile.

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI

La Società indennizza l'assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione Incendio ed altri eventi

- ✗ causati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi;
- ✗ causati da eventi politici e naturali "estremi" (es., guerre, occupazioni, terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- ✗ fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;
- ✗ indiretti, ossia non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ✗ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

Sezione Furto

- ✗ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del contraente/assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.

Sezione Elettronica e Guasti macchine

- ✗ ad impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione;
- ✗ a cose per le quali siano trascorsi più di 7 anni dalla fattura di acquisto;
- ✗ ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- ✗ avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- ✗ qualsiasi tipo di virus informatico e similari;
- ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- ✗ di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o causati dagli effetti graduali degli

agenti atmosferici;

- ✗ verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti.

Sezione Responsabilità Civile

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del contraente/assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.

Sezione Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✗ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✗ relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ✗ derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✗ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✗ relative a contratti di leasing immobiliare; compravendita e permuta di immobili in generale.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione Incendio ed altri eventi:** per i danni da eventi atmosferici, scoperto del 10% con minimo di € 500; per eventi sociopolitici, scoperto del 10% con un minimo di € 500 ed un limite di indennizzo pari all'50 % della somma assicurata per partita per terrorismo.

! **Sezione Furto:** per i danni da guasti e atti vandalici conseguenti al furto, massimale di € 3.000; per la copertura trasporto valori, scoperto del 20%.

! **Sezione Elettronica e Guasti macchine:** scoperto del 15%, franchigia di € 250 per i danni alle apparecchiature elettroniche e franchigia di € 500 per i guasti alle macchine.

! **Sezione Responsabilità Civile:** per l'R.C.O. franchigia di € 2.500. Per l'assicurazione R.C.T. in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda, franchigia di € 250 per i danni da acqua, con limite massimo di copertura di € 250.000; in caso di interruzione o sospensione

dell'attività, scoperto del 10% con un minimo di € 1.000 ed un limite di risarcimento di € 100.000.

! **Sezione Tutela Legale:** per la difesa penale dolosa, anticipo massimo di € 3.000 in attesa di definizione del giudizio; per opposizione avverso sanzioni amministrative, valore minimo della sanzione pari o superiore a € 1.000; in relazione alle vertenze contrattuali per forniture, valore di lite superiore ad €500.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio ed altri eventi, Sezione Furto, Sezione Elettronica e Guasti macchine:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro dieci giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto a tacito rinnovo è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. Nel caso di contratto a durata poliennale superiore a 5 anni, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Assicurazione multirischio per le imprese artigianali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.
Prodotto: "Impresa Attiva"



Data di aggiornamento: luglio 2023 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.
Sito internet: www.valpiave.it; e-mail: valpiave@vhv.it; PEC: assicuratricevalpiave@pec.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00030.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG.

Il patrimonio netto ammonta a 37 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 30 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 50 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 339%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 7 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 50 milioni di euro. I dati, riferiti al 31/12/2022 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: www.valpiave.it/bilancio.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Danni elettrici ed elettronici	La Società, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati, indennizza i danni materiali e diretti agli impianti, alle apparecchiature e circuiti elettronici, limitatamente alle partite assicurate alle voci "Fabbricato" e "Contenuto". I danni alle componenti elettroniche sono compresi nel limite della somma assicurata relativamente agli impianti fissi del fabbricato, al macchinario industriale ed ai relativi elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione.
Danni da acqua	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, gelo, occlusione e rigurgito di condutture di impianti idrici, igienici, tecnici pertinenti i fabbricati assicurati.
Merci in refrigerazione	La Società, a seguito di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti: - ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei; - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso; indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita.

	La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.
Rischio locativo	L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato.
Ricorso terzi o locatari	La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (a titolo di capitale, interessi e spese) per i danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi e/o di locatari. L'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
SEZIONE FURTO	
Enti all'aperto	La garanzia "Furto" vale anche per enti all'aperto assicurati con specifica partita in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività dichiarata. Condizione essenziale per la validità della garanzia, è l'esistenza di recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave.
Trasporto valori	La Società, a seguito: - furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso; - furto con destrezza; - scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona; - rapina ed estorsione indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite "Valori", con un limite maggiorato rispetto a quello previsto dalla garanzia base. Sono assicurati con questa garanzia l'Assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso, nonché gli addetti all'azienda mentre, fuori dall'azienda medesima, trasportano i valori al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.
Fiere	La Società, a seguito di furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all'interno dell'area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, con un limite maggiorato rispetto a quello previsto dalla garanzia base.
Guasti e atti vandalici (in aumento)	La Società, a seguito di furto o tentato furto, indennizza i guasti cagionati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi, ai mezzi di custodia, alle recinzioni ed ai cancelli, nonché gli atti vandalici cagionati dagli autori dei reati stessi, con un limite maggiorato rispetto a quello previsto dalla garanzia base.
SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE	
Danni alle apparecchiature elettroniche	- Si indennizzano i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, nelle ubicazioni indicate in polizza.
Guasti alle macchine	- Si indennizzano i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso al macchinario adibito alla produzione industriale, anche se di proprietà di terzi, in consegna e custodia, - collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti anche dallo stesso non installati , di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a fronte di danni a terzi - compresi i committenti - dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata soltanto per le attività soggette all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche a condizione che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dagli artt. 3 e 4 del Decreto stesso. L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere , di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a fronte di danni a terzi dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata per le attività non soggette all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche. L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente. Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

Responsabilità civile prodotti	La Società, a seguito di difetto dei prodotti dell'azienda che, dopo la consegna a terzi, causi involontariamente: - morte, lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso; tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi, spese).
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali riconosciute dall'INAIL	La Società, in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, tiene indenne l'Assicurato rispetto al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza.




Che cosa NON è assicurato?


SEZIONE INCENDIO E ALTRI SPECIALI	
Danni elettrici ed elettronici	Sono esclusi i danni: - ad accumulatori elettrici e batterie; - derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; - verificatisi durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere; - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
Danni da acqua	- causati da umidità, stillicidio; - causati da rottura degli impianti automatici di estinzione; - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti integralmente al di sotto del livello stradale.
Ricorso terzi o locatari	Sono esclusi i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.
SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE	
Danni alle apparecchiature elettroniche	Sono esclusi i danni: a) ad impianti, macchine e apparecchiature elettroniche adibite o asservite alla produzione; b) a cose ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile; c) a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione dati non esclusivi dei macchinari industriali, apparecchi di interconnessione rete per le quali siano trascorsi più di 7 anni dalla fattura di acquisto o, in mancanza, dall'anno di costruzione; d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; f) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; g) ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; h) avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata; Sono esclusi anche i danni causati da: i) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione; j) esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; k) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; l) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti; m) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ossidazione e corrosione; n) montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione; o) qualsiasi tipo di virus informatico, trojans, worm e similari;

	<p>dovuti:</p> <p>p) ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;</p> <p>q) all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;</p> <p>r) a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientrano nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.</p> <p>Sono inoltre esclusi:</p> <p>s) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;</p> <p>t) le cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato.</p>
Guasti macchine	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) derivanti dagli eventi previsti dalla Sezione incendio, salvo i danni di fenomeno elettrico e/o elettronico.</p> <p>b) causati dall'opera di spegnimento o demolizione a seguito di incendio,</p> <p>c) da furto;</p> <p>d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;</p> <p>e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;</p> <p>f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;</p> <p>g) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o sconzionamento;</p> <p>h) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;</p> <p>i) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</p> <p>l) conseguenti a montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;</p> <p>m) accaduti in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;</p> <p>n) conseguenti a inondazione, allagamento, impantanamento dovuti a qualsiasi causa, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;</p> <p>o) che si sono verificati in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare sciopero, serrata, sabotaggio e atti vandalici o terroristici, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;</p> <p>p) che si sono verificati in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>q) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;</p> <p>r) al macchinario che si trovi presso terzi;</p> <p>s) alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli;</p> <p>t) alle tele ed ai vagli delle macchine per produzione di carta e cartone;</p> <p>u) agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate nel qual caso, così come in caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto e in caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'art. 8.6 - Valore delle cose assicurate - e 8.7 - Come si determina il danno, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro;</p> <p>v) provocati ai forni dalle fuoriuscite di masse in fusione.</p> <p>Relativamente agli impianti a controllo numerico ed alle apparecchiature elettroniche, sono esclusi i danni conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli di funzionalità; - eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura; - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera), verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; - da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati; - da mancato o intempestivo intervento manutentivo; - da interruzione o sospensione di attività.

l'ultimazione dei lavori)	
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; - da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere all'uso per i quali gli impianti sono destinati; - da mancato o intempestivo intervento manutentivo; - da interruzione o sospensione di attività.
Responsabilità civile prodotti	Sono escluse: <ul style="list-style-type: none"> - le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; - i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivantegli direttamente dalla legge; dovuti a colpa grave o dolo dell'assicurato; - danni verificatisi in USA, Canada e Messico.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali	La garanzia non vale: <ul style="list-style-type: none"> - per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	
Danni elettrici ed elettronici	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 250.
Danni da acqua	La presente garanzia è prestata con una franchigia minima di € 250 per sinistro.
Danni subiti alle merci in refrigerazione	La presente garanzia è prestata con una franchigia minima di € 500 per sinistro.
Ricorso terzi o locatari	In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
SEZIONE FURTO	
Enti all'aperto	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 10% del danno stesso con il minimo di euro 1.000.
Trasporto valori	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 20%.
Fiere	La presente garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250.
Guasti e atti vandalici (in aumento)	La presente estensione di garanzia è prestata in aumento alla somma prevista dalla garanzia base e con il limite della somma assicurata in aumento.
SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE	
Danni alle apparecchiature elettroniche	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 15% del danno stesso con il minimo di € 250.

Guasti alle macchine	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 15% del danno stesso con il minimo di € 500.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Responsabilità civile postume impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e un limite di risarcimento massimo pari a euro 100.000.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e un limite di risarcimento massimo pari a € 50.000.
Responsabilità civile prodotti	La presente estensione di garanzia è prestata con: - scoperto del 10% con il minimo di € 500; - limite di indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri o per il caso di sinistri in serie e per il periodo di assicurazione e comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della garanzia fino al limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattia professionali	La garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 3.000 e un limite di risarcimento massimo pari a € 500.000.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI e SEZIONE FURTO: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di furto o dolo presunto, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è avvenuto il sinistro, nei 5 giorni successivi e inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti (qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro) insieme alla copia della denuncia all'Autorità; - in caso di danno alle merci mettere a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino; - in caso di furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate e denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. - Garanzia "Ricorso terzi e/o locatari": L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, Garanzia "Malattie Professionali": l'assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. - SEZIONE TUTELA LEGALE: L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato. <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società.</p>

	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p><u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.</p>
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



A chi è rivolto questo prodotto?

<p>Prodotto rivolto alle imprese produttive con un numero di addetti non superiore a 25 ed alle imprese edili con un numero di addetti non superiore a 5, di cui al massimo 3 operativi, che vogliono tutelarsi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un indennizzo in caso di incendio, furto e danni alle apparecchiature elettroniche ed ai macchinari industriali - Un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi - Un rimborso per le spese legali



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 25,51% (al 31.12.2022).
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave Spa – Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno, Italia; Fax: 0437 938 693 – e-mail: reclami@vhv.it</p> <p>I reclami devono contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME IN SURANCE*, PER LA QUALE POTRAI COMUNQUE RICHIEDERE LE CREDENZIALI D'ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE), E PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.